

Codice A14000

D.D. 13 novembre 2019, n. 764

Approvazione della convezione tra Regione Piemonte, Regione Liguria, Azienda Sanitaria Locale TO5 e Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) per l'attività di vigilanza e controllo ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP), sulle imprese del territorio della Regione Liguria.

Premesso che

il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006 e s.m.i. concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia Europea per le sostanze chimiche, ha lo scopo principale di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche e, al contempo, mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica europea;

il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16.12.2008 e s.m.i. concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele;

l'accordo del 29.10.2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta il "Sistema dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006";

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 30-13526 del 16.03.2010, ha recepito l'accordo del 29.10.2009 e individuato la Direzione Sanità quale autorità competente regionale per il coordinamento delle attività previste dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e designato il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), nella loro articolazione e forma organizzativa, quale struttura territoriale competente per l'attività di vigilanza e controllo necessaria all'accertamento dell'osservanza alle norme dei suddetti regolamenti;

la Regione Piemonte con D.G.R. n. 28-3146 del 19.12.2011, ha costituito un Nucleo Tecnico Regionale incaricato di esercitare programmi di vigilanza e controllo come previsto dai Regolamenti REACH e CLP;

la Regione Liguria con D.G.R. n. 397 del 05.03.10, ha recepito l'accordo del 29.10.09, ha individuato il Settore competente in materia di Prevenzione e Sanità Pubblica della Direzione Salute e Servizi Sociali quale autorità competente regionale per il coordinamento delle attività previste dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e designato il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), nella loro articolazione e forma organizzativa, quale struttura territoriale competente per l'attività di vigilanza e controllo necessaria all'accertamento dell'osservanza alle norme dei Regolamenti REACH e CLP;

la Regione Liguria con D.G.R. n. 19 del 18.01.13 e successivo Decreto del Direttore Generale n. 1858 del 04.04.19, ha costituito un Gruppo Tecnico Regionale di supporto alla Autorità competente regionale e alle autorità competenti locali in materia di REACH e CLP;

la Regione Liguria con D.G.R. n. 389/2019 ha approvato il Piano regionale di controllo REACH e CLP per l'anno 2019, e ha previsto contestualmente la possibilità che l'Autorità competente regionale Ligure REACH e CLP, possa avviare collaborazioni interregionali con altre Autorità

competenti di altre regioni, oltre che nazionale, anche per eventuale supporto in fase di realizzazione dei controlli.

Considerato che

la Regione Liguria con nota prot. n. PG/2019/206964 del 15.07.19, ha richiesto la collaborazione della Regione Piemonte, al fine di ottimizzare i controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP presso le imprese che insistono sul proprio territorio;

la Regione Piemonte con nota prot. n. 18339/A1409A del 20.09.19 ha espresso la propria disponibilità a fornire il supporto richiesto dalla Regione Liguria e ha individuato l'ASL TO5 di Chieri quale struttura idonea a garantire l'organizzazione delle verifiche ispettive affidate al personale del Nucleo Tecnico Regionale relativamente alla gestione logistico-amministrativa;

l'ASL TO5 di Chieri con nota prot. n. 47861 del 16.10.19 ha formalmente espresso la propria disponibilità alla collaborazione richiesta;

la Legge regionale n. 17 del 29.07.2016 e ss.mm.ii. ad oggetto "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria" ed in particolare l'art. 3 "Funzioni dell'Azienda" che al comma 4 sub b) individua, tra le altre funzioni di competenza di A.Li.Sa. la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, di cui all'art. 20 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla Sanità.

Preso atto che la Regione Liguria con D.G.R. n. 915 del 29.10.19 ha approvato la bozza di convenzione tra la Regione Liguria, la Regione Piemonte, l'ASL TO5 di Chieri e l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) per l'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dei Regolamenti CE n. 1907/2006 e n. 1272/2008, sulle imprese del territorio della Regione Liguria che producono, utilizzano e commercializzano sostanze chimiche, miscele di sostanze chimiche e prodotti contenenti sostanze chimiche.

Occorre pertanto provvedere all'approvazione della convenzione da stipulare tra la Regione Piemonte, la Regione Liguria, l'ASL TO5 di Chieri e l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 30-13526 del 16.03.2010;

Vista la D.G.R. n. 28-3146 del 19.12.2011;

Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16.12.2008 e s.m.i.;

determina

- di approvare, per quanto esposto in premessa, la convenzione tra la Regione Piemonte, la Regione Liguria, l'ASL TO5 di Chieri e l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) per l'attività di

vigilanza e controllo ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. (REACH) e n. 1272/2008 e s.m.i. (CLP), parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.13.

Il Direttore
Danilo BONO

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA

Il Funzionario Estensore
Ruggero DAL ZOTTO

Allegato

Convenzione tra Regione Piemonte, Regione Liguria, ASL TO5 di Chieri e Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) per l'attività di vigilanza e controllo ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) sulle imprese del territorio della Regione Liguria.

TRA

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, rappresentata ai fini della presente convenzione dal Direttore della Direzione Sanità Dr. Danilo Bono, domiciliato, presso l'Assessorato, in Torino – Corso Regina Margherita n. 153/bis

E

La Regione Liguria, con sede in Genova (GE), (C.F. 00849050109), rappresentata dal Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, Dr. Francesco Quaglia, ai sensi della D.G.R. n. 707 del 30.08.18, domiciliato, per la carica, in Via Fieschi, 15, Genova (GE)

E

L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) TO5 di Chieri (C.F. 06827170017), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Massimo Uberti, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'ASL TO5, Piazza Silvio Pellico n.1 - Chieri (TO)

E

L'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) (C.F. 02421770997), rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Walter Locatelli, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale di A.Li.Sa., Piazza della Vittoria 15 – Genova (GE).

PREMESSO CHE

- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006 e s.m.i. concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia Europea per le sostanze chimiche, ha lo scopo principale di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche e al contempo mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica europea;
- il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16.12.2008 e s.m.i. concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele;

- l'accordo del 29.10.2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta il "Sistema dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006";
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 30-13526 del 16.03.2010, ha recepito l'accordo del 29.10.2009 e individuato la Direzione Sanità quale autorità competente regionale per il coordinamento delle attività previste dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e designato il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), nella loro articolazione e forma organizzativa, quale struttura territoriale competente per l'attività di vigilanza e controllo necessaria all'accertamento dell'osservanza alle norme dei Regolamenti REACH e CLP;
- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 28-3146 del 19.12.2011, ha costituito un Nucleo Tecnico Regionale incaricato di esercitare programmi di vigilanza e controllo previsti dai Regolamenti REACH e CLP;
- la Regione Liguria con D.G.R. n. 397 del 05.03.10, ha recepito l'accordo del 29.10.09, ha individuato il Settore competente in materia di Prevenzione e Sanità Pubblica della Direzione Salute e Servizi Sociali quale autorità competente regionale per il coordinamento delle attività previste dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e designato il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), nella loro articolazione e forma organizzativa, quale struttura territoriale competente per l'attività di vigilanza e controllo necessaria all'accertamento dell'osservanza alle norme dei Regolamenti REACH e CLP;
- la Regione Liguria con D.G.R. n. 19 del 18 gennaio 2013 e successivo Decreto del Direttore Generale n. 1858 del 4 aprile 2019, ha costituito un Gruppo Tecnico Regionale di supporto alla Autorità competente regionale e alle autorità competenti locali in materia di REACH e CLP;
- la Regione Liguria con D.G.R. n. 389/2019 ha approvato il Piano regionale di controllo REACH e CLP per l'anno 2019, e ha previsto contestualmente la possibilità che l'Autorità competente regionale Ligure REACH e CLP, possa avviare collaborazioni interregionali con altre Autorità competenti di altre regioni, oltre che nazionale, anche per eventuale supporto in fase di realizzazione dei controlli;
- la Regione Liguria con nota prot. n. PG/2019/206964 del 15.07.19, ha richiesto la collaborazione della Regione Piemonte, al fine di ottimizzare i controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP presso le imprese che insistono sul proprio territorio;
- la Regione Piemonte con nota prot. n. 18339/A1409A del 20.09.19 ha espresso la propria disponibilità a fornire il supporto richiesto dalla Regione Liguria e ha individuato l'ASL TO5 di Chieri quale struttura idonea a garantire l'organizzazione delle verifiche ispettive affidate al personale del Nucleo Tecnico Regionale relativamente alla gestione logistico-amministrativa;
- l'ASL TO5 di Chieri con nota prot. n. 47861 del 16.10.19 ha formalmente espresso la propria disponibilità alla collaborazione richiesta;

- la Legge regionale n. 17 del 29.07.2016 e ss.mm.ii. ad oggetto “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria.” ed in particolare l’art. 3 “Funzioni dell’Azienda” che al comma 4 sub b) individua, tra le altre funzioni di competenza di A.Li.Sa. la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla Sanità;
- la Regione Liguria con D.G.R. n. 915 del 29.10.19 ha approvato la bozza di convenzione tra la Regione Liguria, la Regione Piemonte, l’ASL TO5 di Chieri e l’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) per l’attività di vigilanza e controllo, ai sensi dei Regolamenti CE n. 1907/2006 e n. 1272/2008, sulle imprese del territorio della Regione Liguria che producono, utilizzano e commercializzano sostanze chimiche, miscele di sostanze chimiche e prodotti contenenti sostanze chimiche.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Regione Piemonte si impegna a supportare la Regione Liguria nelle attività di controllo, presso le imprese sul territorio della Regione Liguria, previste dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e n. 1272/2008 e s.m.i. concernente la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

Art. 2

I controlli saranno eseguiti presso tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle stesse, in quanto tali o contenute nelle miscele o negli articoli e saranno effettuati sulla base della programmazione concordata tra l’Autorità Competente della Regione Liguria e l’Autorità Competente della Regione Piemonte.

I controlli saranno condotti dagli operatori delle AASSLL liguri, supportati, a richiesta del Dipartimento di Prevenzione della AASSLL territorialmente competente a condurre il controllo, congiuntamente agli operatori esperti della Regione Piemonte, appartenenti al Nucleo Tecnico Regionale costituito con D.G.R. n. 28-3146 del 19.12.2011, sulla base di accordi preventivi con il Gruppo regionale Tecnico Liguria di supporto di cui al Decreto del Direttore Generale n. 1858 del 04.04.19 e ss.mm.ii e previa autorizzazione del Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro del Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Regione Liguria.

Art. 3

A conclusione della fase ispettiva il personale della Struttura del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a condurre il controllo, congiuntamente con il personale del Nucleo Tecnico Regionale della Regione Piemonte, redigerà un verbale conclusivo che sarà inviato anche all’Autorità Competente della Regione Liguria (Settore Tutela della Salute negli Ambienti di

Vita e di Lavoro). Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente al controllo ha in capo gli adempimenti amministrativi di competenza così come l'attività conseguente e successiva a quella di controllo effettuata, compresa l'irrogazione delle eventuali sanzioni, secondo le disposizioni e organizzazione aziendali, in attuazione alla Legge della Regione Liguria n. 41/2006.

Art. 4

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO5 di Chieri è individuato quale struttura a cui compete l'organizzazione del supporto alle verifiche ispettive condotte congiuntamente con il personale delle AASSLL liguri, previa richiesta dell'Autorità Competente della Regione Liguria (Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro), relativamente alla gestione logistico-amministrativa.

Art. 5

La Regione Liguria, per gli adempimenti necessari all'esecuzione della presente convenzione, si impegna a corrispondere, per il tramite dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), all'ASL TO5 di Chieri la somma di Euro 2.000,00= per ogni ispezione/sopralluogo effettuata a richiesta dell'Autorità Competente della Regione Liguria (Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro), al netto delle spese di missione e trasferta. Le spese di missione e trasferta saranno liquidate dietro presentazione dei giustificativi.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO5 di Chieri si impegna a destinare le somme introitate per la copertura delle spese di formazione del Nucleo Tecnico Regionale Competente REACH-CLP-BIOCIDI.

Art. 6

Alla Regione Liguria e alle AASSLL liguri compete la gestione del sistema informativo e della sicurezza dei dati, tenuto conto anche del sistema europeo PD-NEA.

Art. 7

La Regione Piemonte s'impegna a mantenere riservate le informazioni di cui venga a conoscenza durante l'attività di vigilanza.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere modificata previo accordo delle parti; potrà essere prorogata previa formale richiesta e verificata la copertura economica a carico del bilancio della Regione Liguria. La copertura economica massima per i primi 12 mesi a carico della Regione Liguria è prevista in Euro 11.756,76.

Art. 9

La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte che la richiede.

Art. 10

Le parti concordano di eleggere quale Foro competente per ogni risoluzione di possibili controversie quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino li,

Per la REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Regionale alla Sanità

Dr. Danilo Bono

.....

Per la REGIONE LIGURIA

Il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Dr. Francesco Quaglia

.....

Per l'ASL TO5 di Chieri

Il Direttore Generale

Dr. Massimo Uberti

.....

Per l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.)

Il Commissario Straordinario

Dr. Walter Locatelli

.....